Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 settembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 10 SETTEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 agosto 1962. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1962. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Società I.C.S. - Industrie Composizioni Stampate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1962. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1962. — **Bozzalla e Lesna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1962. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1962. — **Società Romana di Elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1962. — **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1962, n. 1331.

Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole « quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi »;

b) nel numero 2 le parole « Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi » sono sostituite con le parole « Personale di qualsiasi categoria in servizio »;

c) nei numeri 3 e 4 le parole « Operai addetti » sono sostituite con le parole « Personale addetto »;

d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima.

Art. 3.

Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, può essere validamente invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1332.

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di morte presunta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1333.

Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, è esteso alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1334.

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato «ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali facenti parte del compendio denominato «ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio», sito in Roma, con ingresso da piazza Campo Marzio n. 45, distinti in catasto alla partita 15417, pagina 44 - Rione IV - mappale 337 e confinanti con l'annessa Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, con la piazza omonima, con rimanenti beni demaniali, con Cenci Davide e con la ditta Vagnozzi.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 23 agosto 1962, n. 1335.

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziate fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:

L. 49.000.000.000	. . . . nell'esercizio	1961-62
» 49.000.000.000	. . . . »	1962-63
» 43.000.000.000	. . . . »	1963-64
» 43.000.000.000	. . . . »	1964-65
» 43.000.000.000	. . . . »	1965-66
» 42.957.559.000	. . . . »	1966-67

Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sarà provveduto:

a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro per il tesoro è autorizzato. Tale emissione sarà effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti;

b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

Art. 3.

Agli oneri di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, nonchè a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera *a*) dello stesso art. 2 sarà fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri

di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidità e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 23 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — LA MALFA — TREMELLONI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1962.

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958, che approvava la convenzione 28 febbraio 1958 stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli, con la quale veniva confermata al predetto Istituto di credito la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise per il biennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1959, convenzione che, per effetto di tacita proroga prevista dall'art. 15 della medesima, è scaduta il 31 dicembre 1961;

Considerata l'opportunità e la convenienza per la Amministrazione di provvedere alla rinnovazione, per un biennio, e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, della suddetta convenzione, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 30 maggio 1962 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 30 maggio 1962 con il Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la quale è confermata al predetto Istituto di credito, per il biennio 1° gennaio 1962-31 dicembre 1963, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Detta convenzione è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1962
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 201

Rinnovo della convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rapresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi ed il Banco di Napoli rappresentato dal suo presidente pro-tempore prof. Epicarmo Corbino, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 10 dicembre 1954, approvata con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Campania e nel Molise dall'11 dicembre 1954 al 31 dicembre 1955 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, con la convenzione 28 febbraio 1958, approvata col decreto ministeriale 1° marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 4.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto, è stato già dotato giusta ministeriale n. 131228 del 14 dicembre 1961, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rapresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4,

giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa, espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazioene deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese allo Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4 come quelle di trasporto dei valori e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Napoli o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Napoli al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Banco dovrà comunicare al Ministero delle finanze. Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,15 per cento fino ad un importo di lire 7.200 milioni;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente i 7.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontare attualmente a lire 120 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1962 ed ha la durata di due anni.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il presidente del Banco di Napoli: CORBINO

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

ALLEGATO 4
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale, via R. d'Afflitto, 49
2	Montecalvo Irpino	Id.	Corrispondente Banco Napoli
3	Grottaminarda	Id.	Corrispondente Banco Napoli
4	Venticano	Id.	Corrispondente Banco Napoli
5	Mirabella Eclano	Id.	Filiale, vico Spirito Santo
6	Atripalda	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 43
7	Avellino	Id.	Filiale, via F. De Santis, 2
8	Forino	Id.	Filiale, piazza Tigli, 23
9	Baiano	Id.	Filiale, corso G. Garibaldi
10	Vallata	Id.	Corrispondente Banco Napoli
11	Cervinara	Id.	Corrispondente Banco Napoli
12	Aquilonia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
13	Bisaccia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
14	Pietradefusi	Id.	Corrispondente Banco Napoli
15	Castelbaronia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
16	Moncella	Id.	Filiale, piazza Bartoli, 29
17	S. Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale, piazza F. De Santis, 54
18	Solofra	Id.	Filiale, via F. De Stefano, 19
19	Benevento	Benevento	Filiale, corso G. Garibaldi, 112
20	Vitulano	Id.	Filiale, via Roma, 19
21	Morcone	Id.	Corrispondente Banco Napoli
22	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente Banco Napoli
23	Guardia Sanfromondi	Benevento	Filiale, corso Umberto I, 30
24	S. Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente Banco Napoli
25	Airola	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 20
26	S. Agata dei Goti	Id.	Filiale, via Roma
27	S. Marco dei Cavoti	Id.	Corrispondente Banco Napoli
28	Agnone	Campobasso	Filiale, corso V. Emanuele
29	Boiano	Id.	Filiale, piazza Roma, 46-50
30	Campobasso	Id.	Filiale, via Bucci, 3
31	Casalcalenda	Id.	Corrispondente Banco Napoli
32	Guglionesi	Id.	Filiale, via De Sanctis, 1-3
33	Isernia	Id.	Filiale, piazza Carducci, 14
34	Larino	Id.	Filiale, via G. Marconi, 38
35	S. Martino in Pensilis	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 15
36	Riccia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
37	S. Croce di Magliano	Id.	Filiale, piazza Marconi, 4
38	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale, via F. Massangioli
39	Termoli	Id.	Filiale, corso Nazionale, 92
40	Trivento	Id.	Corrispondente Banco Napoli
41	Venafro	Id.	Filiale, corso Campano, 19-20
42	Aversa	Caserta	Filiale, via Roma, 160-170
43	Casal di Principe	Id.	Filiale, corso Umberto I
44	Frignano	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 11-24
45	Orta di Atella	Id.	Filiale, via S. Donato, 36
46	Villa Literno	Id.	Filiale, via Diaz, 7
47	Caiazzo	Id.	Filiale, via Latina, 1
48	Capua	Id.	Filiale, piazza dei Giudici, 5
49	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale, via R. Elena, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
50	Caserta	Caserta	Filiale, via C. Battisti, 37
51	Marcianise	Id.	Filiale, via De Santoro, 65-69
52	Maddaloni	Id.	Filiale, corso 1° Ottobre, 14
53	Piedimonte d'Alife	Id.	Filiale, via Carmine, 51-55
54	Roccamonfina	Id.	Corrispondente Banco Napoli
55	S. Maria Capua Vetere	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 14-A
56	Carinola	Id.	Filiale, corso Umberto I, 18
57	Mondragone	Id.	Filiale, via Campanile, 2
58	Sessa Aurunca	Id.	Filiale, corso Lucilio, 205
59	Teano	Id.	Filiale, piazza Vittoria, 22
60	Afragola	Napoli	Filiale, via F. Russo, 1-5
61	Calvano	Id.	Filiale, corso P. Umberto
62	Cardito	Id.	Filiale, via G. Marconi, 40
63	Casalnuovo di Napoli	Id.	Filiale, corso Umberto I, 535
64	Casoria	Id.	Filiale, piazza S. Croce, 1-2
65	Pomigliano d'Arco	Id.	Filiale, via Roma, 44
66	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 69
67	Gragnano	Id.	Filiale, via P.le Nastro, 70
68	Napoli	Id.	Filiale sede, via Roma, 178
69	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 4, piazza Vanvitelli, 7-8-9
70	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 5, piazza Garibaldi, 206-209
71	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 6, via Tribunali, 210
72	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 7, via Traccia a Poggioreale, 1-3-5
73	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 11, via dei Mille, 18-20-24
74	Napoli	Napoli	Filiale-Agenzia n. 12, corso Umberto I, 231-233 (Secondigliano)
75	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia Spirito Santo, via Roma, 402
76	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 16, piazza G. Pepe, 23-24
77	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 17, piazza Bagnoli, 16-17 (Bagnoli)
78	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 18, viale Augusto, 1-3 (Fuorigrotta)
79	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia n. 27, via Mergellina, 148*a*-148*b*
80	Napoli	Id.	Filiale-Agenzia, n. 20, via San Biagio dei Librai, 114
81	Frattamaggiore	Id.	Filiale, corso Durante, 2
82	Giugliano in Campania	Id.	Filiale, piazza Annunziata, 323
83	Forio d'Ischia	Id.	Filiale, piazza Matteotti, 24
84	Ischia Porto	Id.	Filiale, salita S. Pietro, 1
85	Procida	Id.	Filiale, via V. Emanuele, 146
86	Marigliano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 177
87	Nola	Id.	Filiale, piazza Duomo, 3-4
88	Palma Campania	Id.	Filiale, piazza De Martino, 58
89	S. Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale, via G. Auricchio, 3-5
90	Sant'Anastasia	Id.	Filiale, via G. Marconi, 6
91	Portici	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 53
92	Resina	Id.	Filiale, corso Ercolano, 32
93	S. Giorgio a Cremano	Id.	Filiale, corso Roma, 3
94	Bacoli	Id.	Filiale, via G. De Rosa, 3
95	Pozzuoli	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 114

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
96	Somma Vesuviana	Napoli	Filiale, via Roma, 33-*ter*
97	Anacapri	Id.	Filiale, via G. Orlandi, 88
98	Capri	Id.	Filiale, Oratorio, 1
99	Massalubrense	Id.	Filiale, via Palma, 10-12
100	Meta di Sorrento	Id.	Filiale, corso Italia, 67-69
101	Piano di Sorrento	Id.	Filiale, piazza D. Cota, 4-5
102	Sant'Agnello	Id.	Filiale, via A. Balsamo, 19
103	Sorrento	Id.	Filiale, piazza Tasso, 35-36
104	Vico Equense	Id.	Filiale, corso Filangieri, 103
105	Boscotrecase	Id.	Filiale, via Umberto I, 167
106	Pompei	Id.	Filiale, piazza Municipio
107	Torre Annunziata	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 289
108	Torre del Greco	Id.	Filiale, piazza S. Croce, 6
109	Agropoli	Salerno	Filiale, via Piave, 16
110	Buccino	Id.	Corrispondente Banco Napoli
111	Campagna	Id.	Filiale, corso Umberto I, 67
112	Amalfi	Id.	Filiale, piazza Duomo, 2
113	Maiori	Id.	Filiale, via G. Amendola
114	Minori	Id.	Filiale, piazza Cantilena, 21
115	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale, corso Italia, 275
116	Battipaglia	Id.	Filiale, via Roma, 68-70-72
117	Eboli	Id.	Filiale, via Matteo Ripa
118	Laurino	Id.	Corrispondente Banco Napoli
119	Mercato S. Severino	Id.	Filiale, via P. di Carignano, 18-20
120	Pontecagnano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 128
121	Montesano sulla Marcellana	Id.	Filiale, corso Mamma Gagliardi
122	Montecorvino Rovella	Salerno	Corrispondente Banco Napoli
123	Nocera Inferiore	Id.	Filiale, via Garibaldi, 37
124	Angri	Id.	Filiale, via G. da Procida, 7-8
125	Pagani	Id.	Filiale, corso E. Padovani
126	Scafati	Id.	Filiale, via Chiesa Madre
127	Pisciotta	Id.	Corrispondente Banco Napoli
128	Polla	Id.	Filiale, corso V. Emanuele, 111
129	Postiglione	Id.	Corrispondente Banco Napoli
130	Padula	Id.	Filiale, piazza Umberto I
131	Sala Consilina	Id.	Filiale, via Roma, 18
132	Salerno	Id.	Filiale, piazza Matteo Luciani
133	Giffoni Valle Piana	Id.	Corrispondente Banco Napoli
134	Sapri	Id.	Filiale, corso Garibaldi
135	Sarno	Id.	Filiale, corso G. Amendola, 21
136	Vallo della Lucania	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 28
137	S. Angelo a Fasanella	Id.	Corrispondente Banco Napoli
138	Roccadaspide	Id.	Filiale, via Giuliani, 8

Roma, addì 30 maggio 1962

Il presidente del Banco di Napoli CORBINO

Il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Ufficio atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 45 390 (lire quarantacinquemilatrecentonovanta), addì 13 giugno 1962. — Il cassiere: (illeggibile).

Eseguita registrazione al n. 048348, mod. H, addì, 13 giugno 1962. — p. Il capo ufficio (illeggibile)

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle Stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1961-62;

Visto il trasferimento ad altra sede del prof. Guido Piamonte, membro artista della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto lasciato vacante dal prof. Piamonte in detta Commissione;

Vista la designazione fatta dal sindaco di Bolzano in data 21 maggio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1961-62 il prof. Carlo Lazzarini è nominato membro artista della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano, in sostituzione del professore Guido Piamonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Registro n. 23, foglio n. 93

(5166)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di ventotto strade in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Arezzo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) 13 - Di Persignano: dalla provinciale Setteponti in località Malva per Persignano - bivio (S) per Terranuova Bra.ni - bivio (d) per Piantravigna fino all'incontro con la strada comunale di Botriolo presso « La Badiola » . . . Km. 6,000

2) 15 - Di Santa Lucia: dalla strada statale n. 69 a San Giovanni Valdarno per Ponte dei Frati - Santa Lucìa - Cavriglia - incontro con la provinciale Delle Miniere . . . . » 7,310

3) 16 - Dell'Esse:

primo tratto: dal ponte dell'Esse della strada della Misericordia in località Sant'Antonio per « La Salciaia » Podere La Steccata - innesto con la detta strada in corrispondenza del ponte sul torrente Esse . . . . » 5,500

secondo tratto: prosecuzione dal ponte sul torrente Leprone ricorrente lungo la strada della Misericordia - bivio sinistro per « Fattoria del Poggio » Case Vallone - bivio sinistro per Marciano presso Santa Luce - innesto con la provinciale Siena-Cortona in località « La Pace » presso Foiano della Chiana . . . . » 4,300

4) 17 - Alto Marecchia: dalla provinciale Sestinese in località « Svolta del Podere » per ponte Marecchia Caprile - Pratieghi fino al confine con la provincia di Forlì in località « Colle Verde » (la strada prosegue poi in provincia di Forlì sino al centro turistico « Le Balze ») . » 12,300

5) 18 - Del Passo della Spugna: dalla provinciale Sestinese presso Sestino al ponte del Bernacchio confine con la provincia di Pesaro Urbino verso Borgo Pace . . . . » 7,000

6) 19 - Dello Spicchio: dalla provinciale Setteponti a Ponte Buriano per Castelluccio - La Nussa - alla Strada statale n. 71 a ponte Caliano . . . . » 10,500

7) 20 - Della Zenna: dalla strada dello Spicchio (19) nel centro abitato di Capolona in destra del fiume Arno per la stazione ferroviaria di Subbiano - Baciano - La Zenna - La Montanina fino alla provinciale Valdarno-Casentinese in località « Tulliano » (comune di Castelfocognano) . . . . » 10,563

8) 22 - Fiorentina: dalla strada di Botriolo presso Castelfranco di sopra per Casegrandi - Faella - al confine col comune di Figline Valdarno (provincia di Firenze) . . . . » 9,100

9) 23 - Della Catona: dalla circonvallazione nord di Arezzo per Ca' di Cio - Tregozzano all'incontro con la provinciale Libbia a Chiassa Superiore . . . » 7,496

10) 24 - Di Mercatale: da Montevarchi a Bucine, per Mercatale, prolungamento da Mercatale fino al confine con la provincia di Siena . . . . . . » 14,552

11) 25 - Umbro - Cortonese: circonvallazione di Cortona - dalla curva dello Spirito Santo per il piazzale del mercato - alla porta colonia o porta montanina, di Cortona . . . . Km. 0,819

12) 26. - Del Santuario: dalla provinciale Umbro-Cortonese in località « Torreone » al Santuario di Santa Margherita di Cortona . . . . » 1,100

13) 27 - Di Manzano: dalla provinciale Lauretana presso Camucia per Monzoglio - Manzano Farneta - alla provinciale Siena - Cortona in località « Le Guardie » . . . . » 12,580

14) 18 - Di Sigliano: dalla strada di Caprese Michelangelo presso la località Motena alla Strada statale n. 3-*bis* presso Formole . . . . » 11,004

15) 29 - Di Pantaneto e Lippiano: dalla strada statale n. 73 in località Pantaneto alla provinciale Ville con prosecuzione da Mercatale per Monterchi fino al confine con la provincia di Perugia presso Lippiano . . . . » 7,880

16) 30 - Lungo l'Arno: dall'innesto con la strada statale n. 69 nell'abitato di Levane al traghetto sull'Arno in località « Valle dell'Inferno » all'innesto con la provinciale Valdarno-Casentinese presso il ponte del Mocarini - bivio in destra del torrente Ciufenna - innesto con la comunale Castelfranco di Sopra - San Giovanni Valdarno presso il ponte sull'Arno a San Giovanni Valdarno . . . » 13,000

17) 31 - Caprese - Chiusi: dalla strada di Caprese Michelangelo in località Ponte Singerna per la Lama - Sant'Andrea a Sovaggio fino all'abitato di Chiusi della Verna . . . . » 16,400

18) 32 - della Castagneta: dalla provinciale Setteponti nell'abitato di Pian-discò al confine con la provincia di Firenze presso Vaggio . . . . » 3,151

19) 34 - Del Sodo: Cinque Vie - Sodo (congiungente la provinciale Umbro - Cortonese presso le Cinque Vie - con la provinciale Siena - Cortona all'imbocco nella strada statale n. 71 in località « Sodo ») . . . . » 3,000

20) 33 - Vecchia Senese: dal bivio della strada di Civitella presso Dorna per bivio della comunale per Pieve al Toppo - l'Albergo - bivio per l'Infernaccio - bivio per Ciggiano fino alla provinciale Procacci in località Tinaia. Diramazione dal bivio per la strada comunale Pieve al Toppo a Alberoro innesto con la provinciale Cassia . . . . » 15,950

21) 35 - Delle Chianacce: dalla provinciale Siena - Cortona località « Le Guardie » per le « Chianacce » - Musarone, al confine con la provincia di Siena presso Valiano . . . . » 10,130

22) 36 - Val d'Ascione: dalla via Vecchia Aretina (n. 9) al ponte sul torrente Oreno presso Laterina per Latereto - bivio (destro) per San Giustino Valdarno - Viterete - Bivio (sinistro) per ponte Romito - Bivio (d) per Campogialli - Bivio (S) per Castiglion Ubertini - Bivio (d) per Cicogna località Cà Valcello - Bivio (s) per Tasso - Case Moracci fino alla provinciale Valdarno - Casentinese presso Gangheretо . . . . Km. 12,500

23) 37 - Di Poppi: dalla strada statale n. 70 a Ponte a Poppi per Poppi fino alla località Buiano incontro con la strada di Ortignano Raggiolo . . . » 5,132

24) 38 - Di Serravalle: dalla strada di Camaldolo (n. 6) in località Bivio Serravalle per Serravalle - La Fossa fino all'incontro con la Strada statale n. 71 in località Pian del Ponte . . . » 3,600

25) 39 - Di Lonnano e Prato alle Cogna: dalla provinciale Alto Casentino in località Badia presso Pratovecchio - per Lonnano - Prato alle Cogne - fino alla strada dell'Eremo (n. 51) in località ponte di Prato al Fiume presso l'Eremo . . . . » 13,500

26) 40 - Di Monti Giovi: dalla strada statale n. 71 presso il cimitero di Subbiano per Montegiovi fino alla provinciale Libbia presso Chiassa Superiore . . . . » 7,500

27) 41 - Della Penna: dalla provinciale Sette Ponti presso il cimitero di Loro Ciuffenna per la « Penna » all'incontro con la provinciale Valdarno Casentinese presso la Cartiera di Terranova Bracciolini . . . . » 5,328

28) 42 - Val Minima: dalla provinciale Umbro-Cortonese in località Portole - per Poggibonsi - San Pietro a Dame fino al confine con la provincia di Perugia - presso Petrelle. Attualmente la strada termina a San Pietro a Dame » 18,484

Totale complessivo . . . Km. 255,679

che sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 11 aprile 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Arezzo in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le ventotto strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1962.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con la quale è stata modificata la composizione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958, col quale è stata ricostituita la Commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli Enti interessati in base ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 e dell'art. 20 citati;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1) Campanella dott. Domenico, direttore generale della Cooperazione e, in sua vece Bongiovanni dott. Gaetano;

2) Godano dott. Ugo, membro effettivo e Sparano dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Arienzo dott. Pasquale, membro effettivo e Marionetti dott. Antonio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Bartoli dott. Giacinto, membro effettivo e Barbagiovanni dott. Cesare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Russo dott. Emanuele, membro effettivo e Amati dott. Marcello, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Buonocore dott. Giuseppe, membro effettivo e Modica Gaspare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) Mocci dott. Antonino, membro effettivo e Zanobbi dott. Raffaele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) Guasco dott. Ottavio, membro effettivo e De Majo dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

9) D'Angelo dott. Nunzio, membro effettivo e Petrella dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Balsamo dott. Ferdinando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Lattari dott. Francesco, membro effettivo e D'Amato dott. Nicola, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12) Persiani avv. Corinto, membro effettivo e Penso prof. Girolamo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'alimentazione;

13) Rossini avv. Armando, Bartoletti Enrico, D'Amore avv. Francesco, Ippolito dott. Gino, Martoni on. Anselmo, membri effettivi; Dello Mastro Nicola, Principe avv. Antonio, Sapio dott. Luigi, Sebastianelli Giorgio, Tumidei rag. Silvano, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane;

14) Menghi sen. avv. Vincenzo, Viglione avv. Riccardo, Malfettani dott. Livio, Stendardo avv. Teodorico, D'Angelo avv. Antonino, membri effettivi: Schilirò avv. Vincenzo, Bruno avv. Federico, Nicoletti dott. Domenico, Mondini dott. Ermanno. Avezzù avv. Ardiccio, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperativa italiana;

15) Cerreti on. Giulio, Gherpelli rag. Ivo. Paolicchi Silvio, Gaeta avv. Oscar, Tolino avv. Giuseppe, membri effettivi; Visani dott. Lino, Mazzanti rag. Renato, Bergamaschi Argirio, Nocchi avv. Mauro. Bassano dott. Delfo, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale cooperative e mutue;

16) Grava sen. avv. Carlo, membro effettivo. e Morselli prof. Pietro, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle Associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947. n. 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti: Fantini prof. Oddone, professore ordinario dell'Università di Roma; Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato. Ferrati dott. Angelo, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione centrale delle cooperative, del relativo Comitato e della Commissione per lo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione è così costituita:

Sacco dott. Domenico, direttore della segreteria, Sani dott. Giulio, Bochicchio dott. Vincenzo, Nuzzo dott. Vittorio, Castro Cribari dott.ssa Elda, componenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 71

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie alla costruzione della nuova centrale telefonica distrettuale di Civitavecchia, della Società telefonica tirrena.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e telegrafico approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società telefonica tirrena dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella IV zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Vista la domanda in data 26 marzo 1962 presentata dalla TE.TI. intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie alla costruzione della nuova centrale telefonica distrettuale di Civitavecchia;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessaria, urgente ed indifferibile la costruzione della centrale predetta;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere principali ed accessorie, necessarie alla costruzione della nuova centrale telefonica distrettuale di Civitavecchia, della Concessionaria TE.TI.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro ulteriori diciotto mesi dalla data precedente.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(5167)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1961, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Angelo Diana, membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Ente predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dimissionario;

Decreta:

La dottoressa Elena Gatti in Caporaso, direttore di divisione del ruolo A.C., è nominata membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Angelo Diana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5046)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola e di consumo « La Concordia » fra ex combattenti, reduci e mutilati, con sede in Maccarese (Roma), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa agricola e di consumo « La Concordia » fra ex combattenti, reduci e mutilati, con sede in Maccarese (Roma), pronunciata in data 17 maggio 1962 dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola e di consumo « La Concordia » fra ex combattenti, reduci e mutilati, con sede in Maccarese (Roma), costituita in data 7 luglio 1946 per rogito Marini è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il prof. Carlo Gualtieri è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole industrie delle Marche, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, con sede in Ancona, deve essere integrato con un rappresentante del Tesoro;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1961, con il quale il dott. Oreste Piemontese venne nominato membro del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Oreste Piemontese è confermato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, con sede in Ancona.

Egli resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto 27 gennaio 1947, e le successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 12 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi è confermato sindaco effettivo e il comm. geom. Luciano Ugolini è nominato sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1962.

Autorizzazione alla società Arthur Young & Co., con sede in New York, ad esercitare nel territorio della Repubblica Italiana a mezzo di una propria filiale in Roma, via Barberini, 95, attività di revisione contabile amministrativa, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Arthur Young & Co., con sede in New York, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria filiale in Roma, via Barberini, 95, attività di revisione contabile amministrativa, ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La società « Arthur Young & Co. », con sede in New York, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione contabile amministrativa nel territorio della Repubblica Italiana, a mezzo di una propria filiale in Roma, via Barberini, 95, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1962.

Autorizzazione alla Società per azioni « Istituto fiduciario ambrosiano », con sede in Milano, piazza Erculea, 9, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Istituto fiduciario ambrosiano » con sede in Milano, piazza Erculea n. 9, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società per azioni « Istituto fiduciario ambrosiano » con sede in Milano, piazza Erculea n. 9, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1962.

Rettifica della dizione di una strada classificata tra le provinciali, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1962, n. 2391, con il quale sono state classificate 10 strade in provincia di Firenze;

Ritenuto che al n. 8 di detto decreto è inclusa la strada: via di San Donato in Poggio da La Vedute sulla provinciale Val di Nievole al confine con la provincia di Pisa;

Ritenuto che tale dizione è stata erroneamente riportata in quanto il tracciato della strada stessa è invece il seguente: via di San Donato in Poggio - dalla strada statale n. 2 in Tavernelle per San Donato in Poggio al confine con la provincia di Siena verso Castellina in Chianti;

Decreta:

La dizione della strada indicata al n. 8 del decreto ministeriale 30 giugno 1962, n. 2381, viene rettificata come segue: via di San Donato in Poggio dalla strada statale n. 2 in Tavernelle per San Donato in Poggio al confine con la provincia di Siena verso Castellina in Chianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », e 10 maggio 1962, n. 838, col quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1962, riguardante la nomina per un quadriennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera n. 74932 in data 4 agosto 1962, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dott. Vittorio Mercogliano, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso;

Decreta:

Il dott. Vittorio Mercogliano è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

(5043)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina del presidente e dei componenti la Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, che istituisce la Commissione nazionale per le donne lavoratrici e ne determina la composizione e le funzioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente e dei componenti della Commissione stessa;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a carattere nazionale e delle Associazioni femminili a carattere nazionale.

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Riccardo Bauer è nominato presidente della Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione nazionale per le donne lavoratrici:

Bernabei dott. Margherita, Sergnesi avv. Giuseppina, Martini dott. Maria Eletta, Cerlesi Pisoni Ines e Fazio Longo prof. Rosa, esperte in materia di orientamento ed addestramento professionale, collocamento della mano d'opera, previdenza ed assistenza sociale, rapporti di lavoro ed igiene del lavoro;

Codazzi dott. Alessandra, Morante Maria, Florea dott. Aurelia e Palomby dott. Adriana, in rappresentanza dei lavoratori;

Nalin avv. Ettore, Cannamela dott. Silvestro, Sorace dott. Rocco e Vincenzi dott. Giorgio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Fornaciari prof. Livia, Sandeski Scelba dott. Teresita, Cinciari Rodano on. Maria Lisa, Cambazzu Paola, Picciotto avv. Ada e Zavattaro Ardizzi avvocatessa Maria Luisa, esperte del lavoro femminile, designate dalle Associazioni femminili a carattere nazionale.

Art. 3.

La segreteria della Commissione nazionale per le donne lavoratrici è così composta:

Caporaso Gatti dott. Elena, in qualità di segretario;

Bianchini Capasso dott. Angiola Maria, in qualità di vice segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1962.

Esclusione del coniglio selvatico dall'elenco degli animali nocivi nell'isola di Capraia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato testo unico venne incluso il coniglio selvatico nell'elenco degli animali nocivi, in tutto il territorio della provincia di Livorno;

Vista la richiesta del Presidente della Giunta provinciale di Livorno, in data 15 maggio 1962, tendente ad ottenere l'esclusione del coniglio selvatico dallo elenco degli animali nocivi, limitatamente al territorio dell'isola di Capraia;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, espresso nell'adunanza del 19 luglii 1962;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta suindicata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8 del testo unico sulla caccia citato nelle premesse, il coniglio selvatico viene escluso dall'elenco degli animali nocivi limitatamente al territorio dell'isola di Capraia (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1962

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(5050)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società per azioni « Sede istituzioni agrarie Macerata » ad esercitare il Magazzino generale con sede principale in Macerata e succursali in varie località della stessa Provincia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1950, con il quale la S. p. A. « Sede istituzioni agrarie Macerata » fu autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate con sede principale in Macerata, via Morbiducci e succursali in Camerino (località Le Mosse), Castelraimondo (contrada Aie), Cingoli (Cervidone), Treia (Chiesa nuova), Corridonia Paese, Monte San Martino (Scalo), Morrovalle (contrada Campolione n. 70), Passo Sant'Angelo, Porto Recanati (corso Matteotti n. 152-*A*), Sant'Angelo in Pontano, Sambucheto (Montecassiano), Sarnano (contrada Cappuccini), Urbisaglia (contrada Fiastra n. 70);

Vista l'istanza in data 24 luglio 1962, con la quale la stessa Società, avendo deliberato di rinunciare ad esercitare il Magazzino generale, chiede che sia revocata la predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate con sede principale in Macerata, via Morbiducci, e succursali in Camerino (località Le Mosse), Castelraimondo (contrada Aie), Cingoli (Cervidone), Treia (Chiesa nuova), Corridonia Paese, Monte San Martino (Scalo), Morrovalle (contrada Campolione n. 70), Passo Sant'Angelo, Porto Recanati (corso

Matteotti 152-A), Sant'Angelo in Pontano, Sambucheto (Montecassiano), Sarnano (contrada Cappuccini), Urbisaglia (contrada Fiastra n. 70), concessa alla S. p. A. « Sede istituzioni agrarie Macerata » con decreto ministeriale 3 gennaio 1950.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5150)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1962.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Istituto ortopedico », con sede in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza in data 7 luglio 1962 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Istituto ortopedico », con sede in Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Dipendenti Istituto ortopedico », con sede in Reggio Calabria, costituita con atto 24 ottobre 1957 del notaio Francesco Battiata, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Tullio Spinella è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5159)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1961.

Caratteristiche costruttive dei contatori atti a registrare la produzione dei filati ai fini della liquidazione della imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta la opportunità di stabilire le caratteristiche costruttive dei contatori atti a registrare la produzione dei filati ai fini della liquidazione della imposta di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

I contatori da impiegare per l'accertamento della produzione dei filati soggetti ad imposta di fabbricazione debbono essere idonei a registrare il numero dei giri dell'albero di alimentazione ai fusi degli stoppini delle macchine di filatura.

Art. 2.

I contatori debbono risultare di costruzione robusta ed accurata, dotati di un sistema di lubrificazione di tutti gli organi in movimento e protetti da una cassa in lamiera di acciaio suggellabile che ne impedisca qualsiasi manomissione.

Il numeratore di tali contatori deve essere costituito da almeno sei cifre ed il ruotismo che trasmette al numeratore il moto dell'albero di alimentazione delle macchine di filatura, deve essere costruito in modo tale che ad ogni mille giri dell'albero medesimo corrisponda una unità del numeratore.

Il numeratore deve essere inoltre munito di un apposito dispositivo che permetta la registrazione del numero delle unità durante la rotazione dell'albero di alimentazione nel senso normale di marcia e nel contempo impedisca di scaricare il numero delle unità già registrato dal numeratore stesso quando l'albero venga fatto eventualmente ruotare in senso inverso.

Le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei predetti contatori debbono essere tali da consentire il calettamento del congegno direttamente sull'albero di alimentazione delle macchine di filatura senza apportare modifiche alle macchine stesse, nè ricorrere allo impiego di staffe di sostegno.

Art. 3.

I contatori debbono essere dotati di una targhetta fissata alla cassa di protezione sulla quale deve essere indicato il tipo e il numero di matricola del congegno nonchè il numero dei giri dell'albero di alimentazione stabilito nel precedente art. 2 corrispondente ad ogni unità registrata dal numeratore.

Art. 4.

I contatori di tipo diverso da quelli già riconosciuti idonei, debbono essere preventivamente sottoposti allo esame dell'Amministrazione finanziaria. A tale scopo gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, prima di autorizzare l'installazione di nuovi tipi di contatori sulle macchine di filatura, dovranno inviare un esemplare per ciascun tipo di apparecchio al Ministero delle finanze, il quale deciderà se l'apparecchio stesso sia o meno idoneo a registrare la produzione dei filati ai fini della liquidazione della imposta di fabbricazione.

Roma, addì 31 agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(5168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Deviazione di un tratto del fosso Rigalto in comune di Piegaro (Perugia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1962, al registro n. 33, foglio n. 68, è stata autorizzata la deviazione di un tratto del fosso Rigalto in comune di Piegaro (Perugia) in conformità del progetto 14 settembre 1961-18 giugno 1962 a firma dell'ing. Giovanni Curli.

(5139)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Larino

Con decreto ministeriale n. 300.8/61418 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Larino (Campobasso) di un terreno sito in Larino, del periziato valore di L. 968.800, della superficie di mq. 2422, distinto in catasto al foglio n. 67, particella n. 14, partita n. 340, confinante con restante area di proprietà comunale e con suolo delle Suore di San Giuseppe, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5039)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in San Piero in Bagno.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61794 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Bagno di Romagna (Forlì) di un terreno sito in San Piero in Bagno, del periziato valore di L. 672.000, della superficie di mq. 448, distinto in catasto di Bagno di Romagna alle particelle n. 62-*d* e 62-*e*, confinante a nord-est-ovest con altra proprietà comunale ed a sud con Pazzi e Caselli, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5040)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Endine Gaiano.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61412 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Endine Gaiano (Bergamo) la donazione di un terreno sito in Endine Gaiano del periziato valore di L. 15.000 della superficie di mq. 246 distinto in catasto ai mappali 1775/*b* e 1042/*b*, da destinare a costruzione di un consultorio pediatrico e materno.

(5127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1962, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la quarta estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1963.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il direttore generale: GRECO

(5185)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1962 i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati dal 7 agosto 1962 al 7 febbraio 1963.

(5056)

Scioglimento di tredici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1962 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di lavoro « Lo Splendore », con sede in Bari, costituita per rogito Carlone in data 30 marzo 1950, repertorio n. 8568;

2) Società cooperativa edilizia « Bresciana degli artigiani », con sede in Brescia, costituita per rogito Zani in data 3 settembre 1952, repertorio n. 4901;

3) Società cooperativa edilizia « Tito Speri Porta Trento », con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 24 giugno 1958, repertorio n. 995;

4) Società cooperativa edilizia « Andrea Doria Porta Venezia », con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 23 luglio 1958, repertorio n. 1080;

5) Società cooperativa « Saturno-Porta Venezia », con sede in Brescia, costituita per rogito Metelli in data 13 ottobre 1958, repertorio n. 9424;

6) Società cooperativa « Agricola Tufo », con sede in Tufo di Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 31 gennaio 1954, repertorio n. 57;

7) Società cooperativa di trasporto « Ginetto », con sede in Livraga (Milano), costituita per rogito D'Alessio in data 19 giugno 1955, repertorio n. 82998;

8) Società cooperativa edilizia « Ulisse-S. Siro », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 22 ottobre 1958, repertorio n. 124174;

9) Società cooperativa dell'Istituto di assistenza ai dipendenti degli enti locali » con sede in Roma, costituita per rogito De Vita in data 20 ottobre 1944, repertorio n. 35215;

10) Società cooperativa agricola « Giovanni Piredda », con sede in Nughedu di San Nicolò (Sassari), costituita per rogito Masia in data 20 novembre 1938, repertorio n. 9484;

11) Società cooperativa Motoscafisti « Todaro », con sede in Venezia, costituita per rogito Truffi in data 25 febbraio 1956, repertorio n. 15788;

12) Società cooperativa di consumo « Magazzino di consumo generi alimentari, tessili, calzature, libri, oggetti in cancelleria, concimi, macchine agricole ACLI » con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Rossi in data 19 dicembre 1947, repertorio n. 10284;

13) Società cooperativa « Agricola di Arlena di Castro », con sede in Arlena di Castro (Viterbo), costituita per rogito Ventriglia in data 13 ottobre 1957, repertorio n. 2540.

(5057)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 aprile 1962 dal sig. Krainz Giuseppe, nato a Trieste il 18 febbraio 1925, qui residente in via P. Mascagni, 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Carini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa

non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Krainz Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Carini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 agosto 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 aprile 1962 dal sig. Mihovilovic Virgilio, nato a Pola il 13 marzo 1930, residente a Trieste in via S. Cipriano, 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Michelini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mihovilovic Virgilio è ridotto nella forma italiana di Michelini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Glavicic Elvira, nata ad Albona il 28 marzo 1931, moglie;
2. Mihovilovic Mauro, nato ad Albona il 3 agosto 1953, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 agosto 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 maggio 1962 dalla signora Razenj Erina ved. Zevelechi, nata a Trieste il 5 luglio 1904 e qui residente in via Locchi, 31-*a*, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Raseni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Razenj Erina ved. Zevelechi è ridotto nella forma italiana di Raseni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 agosto 1962

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(5003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera h), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dai nn. 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 9.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte obbligatorie una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale per le materie obbligatorie non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, il voto ottenuto nella relativa prova orale e l'eventuale coefficiente riportato nella prova facoltativa di lingue.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che *intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza* nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) i documenti, attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilati presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 300 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato *in carta bollata* rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 385, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della *Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti* all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti *documenti*:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

4) *certificato generale del casellario giudiziale*, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato *emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento* o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 300:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi *della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate* alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) *per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono* a classi non ancora chiamate alla leva) il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

e) copia integrale dello stato di servizio, (munito delle prescritte marche da bollo da L. 300).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di consigliere di 3ª classe, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GUIDO SALTO NAVARRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Registro n. 45, foglio n. 47. — MANAI

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1. Diritto civile - Diritto commerciale (1).
2. Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica - Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile - Diritto commerciale.

Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto internazionale.

Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese o in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Nota. — Per ciascuna lingua che, a giudizio della Commissione, sia scritta correttamente e parlata correntemente, il voto finale di graduatoria relativo alle prove obbligatorie sarà aumentato di 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 a seconda, rispettivamente, che il candidato abbia ottenuto in detta prova facoltativa la media, fra scritto e orale, di 10, 9, 8, 7, 6, con arrotondamento per eccesso ove risulti una frazione superiore a 0,50 di punto.

Per essere ammesso a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta, di ciascuna lingua, almeno il voto di 6/10.

Roma, addì 10 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GUIDO SALTO NAVARRA

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del . . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del suddetto bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

f) è di sana e robusta costituzione fisica;

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione e non è incorso nella decadenza da alcun impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

i) intende sostenere la prova facoltativa di . . . . (5).

L'indirizzo al quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione è il seguente . . . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo all'elevazione del suddetto limite.

(2) Qualora il candidato non sia iscritto nelle liste elettorali o sia stato cancellato dalle liste stesse, occorre che sia precisato il motivo.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Specificare le lingue estere in cui il candidato intende sostenere la prova facoltativa.

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova ».

(4615)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1962.

Sul foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 68, in data 22 agosto 1962, è stata pubblicata la graduatoria (approvata con decreto ministeriale 3 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1962, registro n. 64 difesa-Marina, foglio n. 130) dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 19 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1962.

(5094)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 28, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, da destinare preferibilmente agli uffici aventi sedi nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale (escluso il Lazio) e nella Sardegna;

Visto il successivo decreto in data 1° luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 298, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nei giorni 29 e 30 novembre 1962, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 13 agosto 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(5154)

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, per il conferimento di nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, ad integrazione del concorso per esami a medico provinciale di 2ª classe in prova, bandito con decreto 7 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 106;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 2 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 luglio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 134

(5162)

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 del 22 maggio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, per il conferimento di due posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, ad integrazione del concorso a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, bandito con decreto 11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 153;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso dall'art. 2 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per assenza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1962
Registro n. 4, foglio n. 286

(5014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per la nomina del titolare della segreteria del comune di Cortona (Arezzo)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, con il quale è stato indetto, fra gli altri, il concorso per titoli per la nomina del titolare della segreteria del comune di Cortona (Arezzo);

Considerato che il suddetto Comune avendo alla data del 31 dicembre 1960, una popolazione di 27.791, abitanti, viene compreso tra i Comuni della classe 3ª, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e che, in conseguenza, si rende necessario revocare il concorso per la nomina del titolare di quella segreteria;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' revocato il concorso per la nomina del titolare della segreteria del comune di Cortona (Arezzo).

Roma, addì 27 agosto 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(5059)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1962 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 28 agosto 1962 il decreto ministeriale 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1962, registro n. 12 Finanze, foglio n. 353, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961.

(5148)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1962, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, alle ore 8,30, dei giorni 1, 2 e 3 ottobre 1962.

(5184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il bando di concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II, n. 32 del 9 agosto 1962 è stato pubblicato l'avviso di rettifica e di proroga al bando di concorso nazionale per la progettazione architettonica della nuova sede della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1962 e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II, n. 48 del 30 novembre 1961.

(5171)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9424 in data 3 aprile 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per l'unico posto di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Viste le designazioni dellOrdine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di veterinario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi della amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dell'unico posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Scandeliberi dott. Guido, ispettore generale veterinario;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia ed anatomia patologica veterinaria, designato dal veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria, scelto su terna dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Maccherini dott. Giulio, veterinario condotto.

Segretario:

Luisini dott. Ruggero, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Siena, addì 1° settembre 1962

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(5163)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.